

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -
Sanzione disciplinare sportiva - Domanda di rimozione della sanzione -
Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento - Sopravvenute
modifiche dell'art. 3 d.l. n. 220 del 2003 apportate dall'art. 1,
comma 647, l. n. 145 del 2018 - Conferma del difetto di giurisdizione.

In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di
giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti
sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative
sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento
sportivo, agli organi di giustizia sportiva che - anche ove si invochi
la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione
disciplinare - le società, le associazioni, gli affiliati e i
tesserati hanno l'onere di adire ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 220 del
2003, conv. dalla legge n. 280 del 2003, come ulteriormente confermato
dalle modifiche dell'art. 3 del citato d.l. apportate dall'art. 1,
comma 647, della legge n.145 del 2018, applicabile anche ai processi
ed alle controversie già pendenti in forza del comma 650 del medesimo
articolo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4850 del 23/02/2021